

Febbraio 2021



A
G
E
N
Z
I
A

ADDM

Intrastat

Il quadro giuridico di riferimento

La dichiarazione Intrastat

I soggetti coinvolti

Richieste da presentare negli uffici territoriali

Il software Intr@web per la compilazione

I controlli nella dichiarazione Intrastat

Gli adempimenti degli operatori economici

Cenni storici ...

1992: Trattato di Maastricht: il 1 gennaio 1993 nasce l'Unione Europea (Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi, Grecia, Lussemburgo, Germania, Danimarca, Regno Unito, Irlanda)

1995: entrano in UE l'Austria, la Finlandia e la Svezia

2000-2002: adozione dell'EURO da parte di alcuni Stati Membri

2004: entrano in UE 10 nuovi paesi (Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Slovenia, Lettonia, Estonia, Lituania, Malta, Cipro)

2007: entrano in UE Romania e Bulgaria

2013: entra in UE la Croazia

2021: **Brexit** esce dalla UE il Regno Unito (tranne Irlanda del Nord)

Cenni storici ...

Nei territori dell'Unione è prevista la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali e la soppressione delle frontiere fra i paesi membri che rimangono soltanto negli scambi merci con i paesi terzi.

Principi generali

Gli scambi di beni fra soggetti appartenenti a due diversi Stati membri sono considerate “operazioni intracomunitarie” se sono presenti i seguenti tre requisiti:

soggettivo: ciascun partner comunitario possiede un codice di identificazione IVA;

oggettivo: l’operazione è a titolo oneroso;

territoriale: i beni vengono trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro.

Le operazioni intracomunitarie di beni

Acquisto intracomunitario: l'operazione è soggetta ad IVA nello Stato di destinazione del bene; l'acquirente riceve la fattura senza addebito dell'IVA e liquida l'imposta, con l'aliquota vigente, contabilizzandola (art. 38 Legge 427/93);

Cessione intracomunitaria: l'operazione non è soggetta ad IVA nello Stato di origine del bene; il cedente emette la fattura senza addebito di IVA (art. 41 Legge 427/93);

Tali operazioni vanno riepilogate nell'Intrastat.

Il **Sistema Intrastat** è l'insieme delle procedure volte a garantire l'assolvimento di due funzioni:

- **la riscossione dei tributi**
- **il rilevamento statistico delle operazioni intracomunitarie.**

A questo fine le Autorità degli Stati membri hanno adottato, in recepimento di apposite direttive comunitarie, norme volte a disciplinare gli aspetti fiscali e statistici connessi con tali operazioni.

Ai fini degli adempimenti IVA:

- DL 30.08.1993 n. 331, convertito dalla Legge n. 427 del 29 ottobre 1993
- Principali atti normativi contenenti le regole per la compilazione dei riepiloghi Intrastat:
- Decreto 21 ottobre 1992: decreto che istituisce il sistema Intrastat italiano
- Decreto 27 ottobre 2000: decreto che introduce l'euro nel sistema Intrastat
- Decreti di semplificazione (DPR 7 gennaio 1999; decreto 12 dicembre 2002; decreto 3 agosto 2005, decreto 20 dicembre 2006)
- Determinazione n° 22778 del 22 febbraio 2010 (Introduzione dei servizi)
- Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n.175. Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. Art.23. Semplificazione elenchi intrastat servizi Determinazione n. 18978 del 19 febbraio 2015

Il quadro giuridico di riferimento

- Disposizione congiunta Entrate Dogane n. 194409 del 25.09.2017 - Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie –
- Determinazione n. 13799 del 8 febbraio 2018 - Semplificazione elenchi Intrastat - pdf
- Comunicazione n. 18558 del 20/02/2018 - Semplificazione elenchi INTRA presentati per finalità statistiche - ISTRUZIONI - pdf - pubblicato il 21/02/2018
- La normativa completa è disponibile sul sito dell’Agenzia nella sezione Intrastat -> Riferimenti normativi Intrastat

I Paesi dell'Unione Europea

ISO	PAESE UE	N. CARATTERI CODICE IVA	EURO
AT	AUSTRIA	9	SI
BE	BELGIO	9	SI
BG	BULGARIA	9 ovvero 10	NO
CY	CIPRO	9	SI
DK	DANIMARCA	8	NO
EE	ESTONIA CODICE	9	SI
DE	GERMANIA	9	SI
EL	GRECIA	9	SI
FI	FINLANDIA	8	SI
FR	FRANCIA	11	SI
GB*	GRAN BRETAGNA	5 ovvero 9 ovvero 12	NO
HR	CROAZIA	11	NO
IE	IRLANDA	8	SI
IT	ITALIA	11	SI
LV	LETTONIA	9 ovvero 11	SI

* Sino al 31/12/2020

I Paesi dell'Unione Europea

CODICE ISO	PAESE UE	N. CARATTERI CODICE IVA	EURO
LT	LITUANIA	9 ovvero 12	SI
LU	LUSSEMBURGO	8	SI
MT	MALTA	8	SI
NL	OLANDA	12	SI
PL	POLONIA	10	NO
PT	PORTOGALLO	9	SI
CZ	REPUBBLICA CECA	8 ovvero 9 ovvero 10	NO
SK	REPUBBLICA SLOVACCA	9 ovvero 10	SI
RO	ROMANIA	da 2 a 10	NO
SI	SLOVENIA	8	SI
ES	SPAGNA	9	SI
SE	SVEZIA	12	NO
HU	UNGHERIA	8	NO
XI *	IRLANDA DEL NORD	5 ovvero 9 ovvero 12	NO
SM**	SAN MARINO	5	SI

* dal 01/01/2021 solo per i beni

** San Marino non è un paese UE
nonostante ciò esistono accordi per
quanto riguarda gli scambi di merci
con l'Italia

Territorio UE ed extra UE

Confini del territorio dello Stato Italiano: si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano comprese nel tratto tra Ponte Tresa e Porto Ceresio (art. 7, primo comma, lettera a) del DPR 633/72).

Confini del territorio UE: vengono definiti i confini del territorio stabiliti dal Trattato istitutivo dell'Unione Europea e successive modifiche. Tale territorio risulta ora composto da 27 Stati (art. 7, primo comma, lettera b) del DPR 633/72).

Territori esclusi o extra-doganali: Livigno, Campione d'Italia, acque italiane del lago di Lugano comprese nel tratto Ponte Tresa e Porto Ceresio, il Monte Athos, l'isola di Helgoland, il territorio di Busingen, i dipartimenti d'oltremare (Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Reunion), le isole Canarie, Ceuta, Melilla, isole del Canale, la zona turca di Cipro, l'Isola Aland.

Territori inclusi o UE: sono territori UE il Principato di Monaco, l'isola di Man, Akrotiri, Dhekelia (art. 7, primo comma, lettera c) del DPR 633/72

Prestazioni di servizio

Dal 1° gennaio 2010 assumono rilevanza intrastat solo le prestazioni di servizio generiche disciplinate dall'articolo 7 ter DPR 633/72 effettuate tra soggetti passivi di imposta (regola del B2B: soggetto passivo di imposta che fattura la prestazione a soggetto passivo di imposta):

CICLO ATTIVO: fatture emesse art. 7 ter DPR 633/72 per le quali il committente estero dichiara di assolvere l'iva con il reverse charge (vedi circolare 43/E dell'agosto 2010). Dal 01.01.11 le prestazioni inerenti ai servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché i servizi degli organizzatori di dette attività e i servizi accessori (disciplinate nell'articolo 7 quinquies) rientrano nella regola generale del 7 ter e come tali rilevanti ai fini intrastat.

CICLO PASSIVO: integrazioni con iva italiana esposta (dal 01.01.13 tutte le prestazioni di servizio rilevanti ai fini iva in Italia dovranno assolvere l'iva per integrazione). Un elenco, non esaustivo delle principali prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 7 ter del DPR 633/72 è contenuto nella circolare 58/E del 31.12.09.

Prestazioni di servizio escluse

Sicuramente escluse:

1) Prestazioni di servizio disciplinate dagli artt. 7 quater e 7 quinquies (prestazioni di servizio fatturate tra soggetti passivi di imposta in deroga al principio generale esposto nell'articolo 7 ter).

Dal 01.01.11 le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché i servizi degli organizzatori di dette attività ed i servizi accessori (disciplinate nell'articolo 7 quinquies) rientrano nella regola generale del 7 ter e come tali rilevanti ai fini intrastat. Essi, quindi, a partire dal 1 gennaio 2011 sono rilevanti in Italia (rientrano quindi nella sfera applicativa dell'IVA) se il committente (cliente), soggetto passivo, è ivi stabilito (domiciliato o residente).

2) Per i servizi di accesso alle manifestazioni (biglietteria) e relativi servizi accessori, invece, la tassazione sarà sempre collegata al luogo di esecuzione della prestazione, a prescindere dallo status del committente (art. 7 quinquies)

3) Le prestazioni nei confronti di privati

4) Le prestazioni passive auto fatturate come non imponibili iva o esenti

I soggetti coinvolti

- Soggetto obbligato

- Soggetto Delegato

Soggetti obbligati

Sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari i **soggetti passivi d'imposta** sul valore aggiunto che effettuano scambi di beni e/o servizi comunitari con i soggetti passivi d'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri.

Sono identificati da un codice di identificazione IVA, costituito dal numero di partita IVA preceduto dal codice dello Stato (codice ISO) composto da due lettere.

Sono inoltre tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d'imposta, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti all'imposta sul valore aggiunto

Soggetti delegati

Gli elenchi possono essere presentati e sottoscritti:

- Direttamente dall'interessato
- Da un suo delegato

Articolo 2 (Soggetti delegati) Determinazione 22278 febbraio 2010

«I soggetti obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, individuati dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010, possono delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi medesimi, ferma restando la loro responsabilità in materia. La delega è conferita dal soggetto obbligato in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo»

La delega è conferita dal soggetto obbligato in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo

Richieste da presentare negli uffici territoriali

Modifica/Annullamento delle dichiarazioni intrastat a seguito di:

- Verbali dei controlli effettuati dalle autorità preposte
- Richieste della parte

Iter per l'annullamento delle dichiarazioni:

- Richiesta della parte
- Analisi della richiesta
- Effettuazione dell'operazione
- Comunicazione alla parte

Il software **Intr@web** per la compilazione

I soggetti con partita iva comunitaria operanti all'interno della Unione Europea, o i loro intermediari, possono compilare il relativo **modello intrastat** attraverso il **software intr@web** fornito dall'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**.

Il pacchetto software **intr@web** fornisce agli operatori economici una serie di servizi per la gestione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi o ricevuti in ambito comunitario.

Il software è formato dai seguenti moduli:

- **modulo compilazione** che consente la compilazione degli **elenchi Intrastat** in maniera semplice ed efficace mediante funzionalità guidate per l'acquisizione dei dati sia manuale che automatica da flussi esterni;
- **modulo controllo** che consente di effettuare il controllo formale degli elenchi Intrastat su file prodotti anche con altri software;
- **modulo telematico** che fornisce all'operatore economico una serie di funzionalità che gli consentono in maniera semplice e guidata di effettuare l'invio telematico (Servizio Telematico Doganale e/o Entratel) degli elenchi prodotti anche con altri software. L'invio telematico dei dati tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'operatore economico avviene mediante il collegamento dei sistemi informatici di quest'ultimo con il sistema informativo doganale.

L'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** mette poi a disposizione il portale per la compilazione e l'invio del modello intrastat direttamente online attraverso l'apposito servizio [intr@web online](#). Infine per ciò che concerne il solo invio, gli intermediari abilitati hanno la possibilità di inviare il file degli elenchi intrastat attraverso il portale dell' **Agenzia delle Entrate 'Entratel'**.

I controlli nella dichiarazione Intrastat

Controllo partite iva comunitarie

E' possibile controllare la validità di una partita iva comunitaria verificando che il codice è formalmente valido ed attribuito ad un soggetto passivo d'imposta.

Si può accedere al servizio V.I.E.S. (VAT Information Exchange System) fornito dall'Unione Europea direttamente dal sito

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it

Art. 22 D. Lgs. 175/2014 *DECRETO SEMPLIFICAZIONI*

- Iscrizione dell'archivio con efficacia immediata, senza la necessità di attendere i 30 giorni di «silenzio-assenso»
- L' Agenzia delle Entrate, previo invio di apposita comunicazione all'interessato, procede all'esclusione dal VIES della partite IVA che non abbiano presentato alcun elenco riepilogativo Intrastat per 4 trimestri consecutivi. Il contribuente interessato a conservare l'iscrizione potrà rivolgersi all'Ufficio competente per le attività di controllo ai fini dell'IVA, fornendo la documentazione di tutte le operazioni intracomunitarie effettuate nel predetto periodo dei quattro trimestri di riferimento previsto dalla norma, ovvero fornire adeguati elementi circa la operazioni intracomunitarie in corso o da effettuare.

Gli adempimenti degli operatori economici

Invio telematico delle dichiarazioni Intrastat attraverso :

- Agenzia delle Entrate - ENTRATEL,
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Servizio Telematico

Nuova periodicità degli Elenchi Acquisti

Mensili:

- soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, **acquisti di beni** per un ammontare totale trimestrale superiore a 200.000 euro.
- soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, **acquisti di servizi** per un ammontare totale trimestrale superiore a 100.000 euro.

Trimestrali: è facoltativo per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti un ammontare totale trimestrale alle soglie precedentemente indicate.

Distinzione presentazione elenchi acquisti

N.B. Le soglie operano in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre operazioni es.:

- acquisti intracomunitari di beni pari a 500.000 euro in un trimestre
- acquisti intracomunitari di servizi pari a 10.000 euro in un trimestre

Obbligo presentazione mensile elenco riepilogativo dei **sol**i acquisti intracomunitari di beni, e **non** quello dei servizi intracomunitari ricevuti

Cambio di periodicità

I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi.

I soggetti che presentano l'elenco riepilogativo con periodicità trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare.

Scadenza di presentazione

Calendario del contribuente

Elenchi mensili: entro il 25 (posticipato se sabato domenica e festivi) del mese successivo a quello di riferimento (es. mensile di agosto 2021 entro il 27 settembre 2021)

Elenchi Trimestrali: entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (es. 2° trimestre 2021 entro il 26 luglio 2021)

Compilazione elenco beni trimestrali

Ammontare trimestrale < 50.000 euro

Intra 1-bis colonne obbligatorie

- Numero progressivo riga;
- Codice ISO dello Stato membro dell'acquirente;
- Codice identificativo dell'acquirente;
- Valore in euro della cessione;
- Natura della transazione letterale (solo nel caso di operazioni triangolari).

Compilazione elenco cessioni di beni mensile

Ammontare trimestrale < 100.000 euro

Intra 1-bis colonne obbligatorie

- Numero progressivo riga;
- Codice ISO dello Stato membro dell'acquirente;
- Codice identificativo dell'acquirente;
- Valore in euro della cessione;
- Natura della transazione letterale (solo nel caso di operazioni triangolari).

TUTTE LE ALTRE COLONNE SONO FACOLTATIVE

Compilazione elenco cessioni beni mensili

Ammontare trimestrale \geq 100.000 euro

Intra 1-bis colonne obbligatorie:

- Numero progressivo riga;
- Codice ISO dello Stato membro dell'acquirente;
- Codice identificativo dell'acquirente;
- Valore in euro della cessione;
- Natura della transazione letterale
- Codice NC della merce;
- Peso in Kg al netto degli imballaggi (facoltativa se richiesta l'unità supplementare);
- Quantità nell'unità di misura supplementare (obbligatoria solo se prevista);
- Codice ISO Paese di destinazione;
- Provincia di origine o di spedizione.

Le seguenti colonne sono obbligatorie solo in caso di ammontare spedizioni superiori ai 20.000.000 di euro

- *Valore statistico in euro;*
- *Condizioni di consegna;*
- *Modalità di trasporto*

NB: L'indicazione del valore statistico rimane obbligatoria nel caso di operazioni di perfezionamento.

Compilazione elenco acquisti trimestrale -facoltativo

Ammontare trimestrale < 200.000 euro

Intra 2-bis colonne:

- Numero progressivo riga;
- Codice ISO dello Stato membro del fornitore;
- Codice identificativo del fornitore;
- Valore in euro dell'acquisto;
- Valore dell'acquisto nella valuta del fornitore (solo se il fornitore è di un paese non aderente all'euro).
- Natura della transazione;

Compilazione elenco acquisti beni - dati statistici

Ammontare trimestrale \geq 200.000 euro

Intra 2-bis colonne:

- Numero progressivo riga;
- Codice ISO dello Stato membro del fornitore;
- Codice identificativo del fornitore;
- Valore in euro dell'acquisto;
- Valore dell'acquisto nella valuta del fornitore (solo se il fornitore è di un paese non aderente all'euro).
- Natura della transazione;
- Codice NC della merce;
- Peso in Kg al netto degli imballaggi se non richiesta l'unità supplementare;
- Quantità nell'unità di misura supplementare (es. litri);
- Codice ISO del Paese di provenienza;
- Codice ISO del Paese di origine;
- Provincia di destinazione.

Le seguenti colonne sono obbligatorie solo in caso di ammontare arrivi superiori ai 20.000.000 di euro

- Valore statistico in euro;
- Condizioni di consegna;
- Modalità di trasporto;

NB: L'indicazione del valore statistico rimane obbligatoria nel caso di operazioni di perfezionamento ;

Le soglie in breve ...

Acquisto di beni	ammontare < 200.000 euro: Adempimento facoltativo	ammontare \geq 200.000 euro: Modello mensile
Acquisto di servizi	ammontare < 100.000 euro: Adempimento facoltativo	ammontare \geq 100.000 euro: Modello mensile con minor dettaglio Codice servizio
Cessione di beni	ammontare < 50.000 euro: Modello trimestrale	Ammontare \geq 50.000 euro: Modello mensile (per gli attributi solo statistici, soglia di compilazione obbligatoria \geq 100.000 euro)
Cessione di servizi	ammontare < 50.000 euro: Modello Trimestrale con minor dettaglio Codice servizio	ammontare \geq 50.000 euro: Modello mensile con minor dettaglio Codice servizio

Variazioni a periodi precedenti

Vanno effettuate compilando i modelli Intra 1-ter o Intra 2-ter (sezione 2):

- Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche alle sezioni 1 di elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni riferite ad uno **stesso acquirente** intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni non già rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento;
- Tale sezione non può essere utilizzata per integrare la sezione 1 di elenchi riferiti a periodi precedenti con l'indicazione di operazioni riferite ad acquirenti diversi da quelli già indicati. In tale evenienza deve essere compilato un nuovo elenco riepilogativo delle cessioni di beni indicando le operazioni nella sezione 1;
- Le rettifiche relative agli elenchi con periodo di riferimento precedente a gennaio 2018 vanno presentate con le modalità vigenti a tale data.

Modalità di rettifica - 1

In caso di rettifica dei seguenti dati:

- partita iva partner;
- nomenclatura combinata;
- natura della transazione
- si compilano due righe distinte di sezione 2:
 - la prima, con segno “-”, annulla l’operazione da rettificare;
 - la seconda, con segno “+”, reca i dati corretti.

Modalità di rettifica - 2

In caso di rettifica dei seguenti dati:

- ammontare delle operazioni;
- ammontare in valuta;
- valore statistico.

È sufficiente indicare in una sola riga di sezione 2 le variazioni in aumento o in diminuzione.

Vanno effettuate con una **comunicazione scritta** alla dogana le variazioni dei dati statistici non inclusi nel modello

Modalità di rettifica - 3

Al contribuente è consentito operare una “rettifica globale” delle variazioni, in aumento o in diminuzione, concernenti più periodi di riferimento, anche compresi in più anni solari, relativi agli acquisti o alle cessioni, a condizione che le operazioni di riferimento:

- siano state effettuate con lo stesso cliente o fornitore;
- abbiano avuto ad oggetto una sola tipologia di merce;
- avessero la stessa natura.

Il periodo cui riferire la rettifica è l'ultimo (o gli ultimi nel caso l'ultimo abbia un importo inferiore a quello della rettifica) tra quelli nei quali sono state riepilogate le operazioni da rettificare.

Le semplificazioni degli elenchi Intrastat servizi

Il decreto semplificazioni fiscali ha ridotto il contenuto informativo degli elenchi riepilogativi Intrastat dei servizi, introducendo **l'obbligo di comunicare le sole informazioni relative al numero di partita IVA della controparte, il valore totale della transazioni, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta e il Paese di pagamento.**

A seguito della semplificazione degli elenchi Intrastat dei servizi, introdotta dall'art. 23 del D.Lgs. 175/2014, vengono modificate le istruzioni alla compilazione dei modelli riepilogativi relativi ai servizi ricevuti dai soggetti passivi intracomunitari e, a questi ultimi resi.

A tal fine è stata pubblicata la determinazione prot. n. 18978/RU del 19 febbraio 2015, in sostituzione dell'allegato XI alla determinazione, prot. n. 22778/RU del 22 febbraio 2010, relativo alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti. Le modifiche apportate hanno variato le sole istruzioni, senza sostituire i relativi campi del modello Intrastat dei servizi: a tal proposito **le nuove istruzioni chiariscono che i dati richiesti nei campi del modello eliminati dall'art. 23 del D.Lgs. 175/2014, restano come sole informazioni facoltative per gli elenchi con periodo di riferimento decorrente dal 01/01/2015.**

Modello quinquies rettifiche operazioni di servizio

Il modello quinquies (sez. 4), per le rettifiche alle operazioni di servizio precedentemente presentate, opera con la sovrascrittura della riga che viene compilata a livello di quinquies sulla riga del quater (sez. 3) in questione. E' per questo che si rende sempre necessario, quando si voglia modificare anche solo un campo del quater, riscrivere tutte le colonne, così come le si erano dichiarate a suo tempo, limitandosi a modificare il campo della colonna originariamente compilata in modo errato .

Le modifiche ad elenchi di operazioni di servizio precedentemente presentati si possono così riassumere:

- **MODIFICHE DI MOVIMENTI DICHIARATI IN PRECEDENZA** Vanno registrate nei modelli Intra1Quinquies o Intra2Quinquies (sezioni 4) specificando gli estremi dell'elenco da modificare (colonne 1-5) e i nuovi dati che sostituiscono quelli precedentemente dichiarati (colonne 6-15).
- **CANCELLAZIONI DI MOVIMENTI DICHIARATI IN PRECEDENZA** Vanno registrate nei modelli Intra1Quinquies o Intra2Quinquies (sezioni 4) specificando gli estremi dell'elenco da modificare (colonne 1-5) lasciando vuote le successive informazioni (colonne 6-15)

Il ravvedimento operoso

Presentazione modelli Intra: è obbligatoria in ogni caso la presentazione del modello Intra in precedenza omesso.

Il versamento delle sanzioni relative all’Intra va effettuato con il modello F24 codice tributo 8911.

- Circolare n. 42/E del 12/10/2016- Agenzia delle Entrate
- Circolare n. 23/E del 09/06/15 - pdf - Ravvedimento – Articolo 13, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 – Chiarimenti
- Circolare n. 27/E del 02/08/13 - pdf - Errati versamenti da parte dei contribuenti. Problematiche applicative e soluzioni interpretative
- Risoluzione 67/E del 23/06/2011 -Ravvedimento eseguito in forma “frazionata” – Art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 - pdf